



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 90/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"" (Deliberazione di Giunta n. 329 del 16/6/2026);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	2,4
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 90/13^ di iniziativa della Giunta regionale pag. 3

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 «Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere»

Normativa regionale

Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 pag. 19

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 329 della seduta del 16.06.2026.

Oggetto: Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 128259 del 16.02.2026

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTE

- la Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”:
 - a) art. 53, comma 1, lettera i), che riserva alla Regione l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
 - b) art. 54, comma 1, lettera d), che riserva alle Province (Città metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della L. 56/2014) la classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- la Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, ss.mm.ii. “Riordino dell'organizzazione turistica regionale”, in particolare:
 - a) art. 1, “La Regione riconosce [...]” lett. i) “l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo”;
- la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 “Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere”;

VISTI altresì,

- il Decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, art. 1, comma 17 ove introduce la modifica secondo cui “All'articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «quattro appartamenti» sono sostituite dalle seguenti: «due appartamenti»;

CONSIDERATO che

- la Regione Calabria persegue il miglioramento del sistema dell'accoglienza anche attraverso modelli innovativi di offerta turistico-ricettiva capaci di ampliare la stessa offerta turistica nel territorio regionale nel segno dello sviluppo economico sostenibile e del rispetto dell'ambiente;
- l'offerta turistico-ricettiva cosiddetta “innovativa” necessita di essere normata al fine di consentire agli operatori che sperimentano modelli alternativi di accoglienza di svolgere le proprie attività in linea con gli adempimenti delle normative di settore;

ATTESO che

- le suddette strutture ricettive innovative non sono riconducibili alle tipologie ricettive

già regolamentate dalle norme regionali in materia di classificazione;

- la mancata regolarizzazione e classificazione di tali strutture arrecherebbe pregiudizio tanto all'economia regionale, dal punto di vista fiscale, potendo incoraggiare forme irregolari di ospitalità in elusione di quanto normato dal D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter, quanto all'attività obbligatoria di rilevazione e monitoraggio dei flussi turistici prevista dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
- è altresì necessario introdurre modifiche all'art. 19 della l.r. 34/2018 in relazione al numero degli immobili da poter destinare alla tipologia normata dallo stesso articolo, in funzione della disciplina fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 17;

VALUTATA l'opportunità di modificare ed integrare la normativa vigente in materia di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere al fine di riconoscere e classificare anche le strutture ricettive innovative e modificare gli elementi in contrasto con le norme vigenti;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* «A» alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo", reso a seguito delle osservazioni formulate nel parere del medesimo Settore n. 80904 del 30.01.2026;

VISTI gli allegati «A», «B» e «C», che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e la Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
 - che il Dirigente Generale e la Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale e la Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA ^{DEL PRESIDENTE E} dell'Assessore della Giunta regionale, dott. Giovanni Calabrese, a voti unanimi,

Il Dirigente Generale
Dott. Roberto Cosentino

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare il disegno di legge, allegato *sub* «A», recante «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"», unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* «B» e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* «C», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE**IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Cosentino
Il Dirigente Generale

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 329 DEL 16.06.2026

Disegno di legge regionale «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere).».

Art. 1 (Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 è così modificato:
 - a) nella lettera g) del comma 1 la parola <<.;>> è sostituita con <<.>>;
 - b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: <<g-bis) strutture ricettive innovative.>>.

Art. 2 (Modifica della legge regionale n. 34/2018)

1. Dopo l'articolo 8-bis della legge regionale n. 34/2018 è inserito il seguente:

<<Art. 8-ter (Strutture ricettive innovative)

1. Sono strutture ricettive innovative le strutture ricettive in ambienti naturali, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno, e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive già regolamentate dalle norme in materia di classificazione.
2. Le strutture ricettive innovative si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all'alveo di fiumi e canali;
 - b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree;
 - c) le palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee;
 - d) le botti: alloggi realizzati all'interno di manufatti dalla foggia di botti in legno;
 - e) le case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione;
 - f) le stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento;
 - g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica e devono rispettare i requisiti igienico-sanitari.
4. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta le linee guida con le quali definisce i requisiti specifici che devono possedere le strutture di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri per la classificazione.
5. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere gestite esclusivamente in

forma imprenditoriale.

6. È fatto divieto, per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la localizzazione in aree non soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica e nei siti della Rete Natura 2000. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, è vietata la realizzazione e l'installazione su alberi monumentali o su alberi con cavità idonee alla nidificazione o rifugio fauna.>>.

Art. 3 (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 34/2018, le parole <<al presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 3 - 8-bis>>.

Art. 4 (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 34/2018)

1. L'articolo 10 della legge regionale 34/2018 è così modificato:
 - a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: <<3-bis) Alle strutture ricettive innovative di cui all'art. 8-ter non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere c) - d) del comma 3.>>;
 - b) al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente: <<e-bis) nel caso delle strutture ricettive innovative la SCIA deve essere accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale si evincono le caratteristiche fisiche e tecnico-strutturali dell'alloggio e recante l'attestazione di agibilità, intesa quale conformità ai principi di staticità e sicurezza della struttura, sicurezza degli impianti presenti, conformità dei materiali utilizzati per la specifica attività esercitata, nonché garanzie di stabilità del collegamento al punto di ancoraggio. Per la tipologia casa sull'albero la SCIA deve essere, altresì, accompagnata da una relazione tecnica asseverata di stabilità e idoneità della specie arborea a sostenere l'alloggio;>>.

Art. 5 (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 34/2018, dopo la parola <<extralberghiera>> sono aggiunte le seguenti: <<o delle strutture di cui all'art. 8-ter>>.

Art. 6 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 13 della legge regionale 34/2018 è così modificato:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: <<1-bis) In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le strutture ricettive innovative di cui all'art. 8-ter sono classificate in un'unica categoria, secondo le previsioni delle linee guida di cui all'art. 8-ter, comma 4>>;
 - b) al comma 2 le parole <<la conseguente>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'>>.

Art. 7 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 34/2018)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 34/2018 è così modificato:

- a) alla lettera d) del comma 2 la parola <<.>> è sostituita con <<;>>;
- b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente: <<d-bis) le strutture ricettive innovative sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle.>>.

Art. 8 (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente <<due>>.

Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

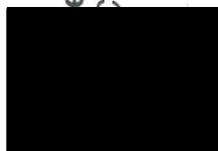
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il Direttore Generale
Dott. Cosentino



Il Presidente del Consiglio
Dott. Cosentino



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 329 DEL 16.06.2016

Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Relazione descrittiva
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Con il disegno di legge in oggetto si intende porre rimedio all'attuale mancato riconoscimento di particolari strutture ricettive, cosiddette innovative, non riconducibili alle tipologie già regolamentate dalle norme in materia di classificazione. Tali strutture sono, invero, già esistenti tanto sul territorio regionale quanto nazionale; la Regione Calabria è, infatti, tra le poche regioni che non hanno ancora riconosciuto tali innovative forme di ospitalità, le quali rispondono ad una precisa e sempre maggiore tendenza del mercato verso il cosiddetto "turismo esperienziale", inteso come esperienza attiva, autentica ed ecosostenibile che permette al turista di immergersi nello stile di vita locale e nell'ambiente naturale che ne costituiscono l'identità.

Appare opportuno puntualizzare che la circostanza della mancata regolarizzazione e classificazione di tali strutture arreca pregiudizio tanto all'economia regionale, dal punto di vista fiscale, quanto all'attività di rilevazione e monitoraggio dei flussi turistici, alterando l'attendibilità e la qualità dei dati raccolti.

Del pari, giova segnalare che l'introduzione della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere" ha avuto seguito proprio dalle segnalazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che più volte ha invitato le Regioni a rimuovere le disposizioni normative che rappresentano delle ingiustificate restrizioni che limitano l'accesso e l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera auspicando, in particolare, la conformità ai principi di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, consistenti nel "garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale" (articolo 1, comma 2, Decreto Legislativo cit.), tenuto conto che "l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie".

Le suddette considerazioni sono perfettamente in linea con le previsioni della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale", come modificata dalla L.R. 28 marzo 2012, n. 9, recante la normativa di principio in materia di turismo, la quale all'art. 1 lett. i) dispone che: "La Regione riconosce [...] l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo nonché mediante la previsione di sistemi

Il Dirigente
Dott. Roberto

premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria".

Sono, inoltre, particolarmente rispondenti alle previsioni della stessa L.R. 7 agosto 2018 n. 34 la quale all'art. 1 statuisce che "la Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria".

Si ritiene, pertanto, che la macro categoria cui ricondurre le strutture ricettive innovative sia proprio quella della ricettività extralberghiera.

Inoltre, è necessario introdurre modifiche all'art. 19 della stessa in relazione al numero degli immobili da poter destinare alla tipologia normata nell'articolo, in funzione delle modifiche alla disciplina fiscale introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 17).

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'**articolo 1** del disegno di legge aggiunge all'elenco delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della l.r. 34/2018 la tipologia "strutture ricettive innovative".

L'**articolo 2** del disegno di legge definisce e regola le strutture innovative introducendo l'art 8-ter nella l.r. 34/2018, distinguendole in particolare in:

a) alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all'alveo di fiumi e canali;

b) case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree;

c) palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee;

d) botti: alloggi realizzati all'interno di manufatti dalla foggia di botti in legno;

e) case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione;

f) stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento;

g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili.

L'**articolo 3** del disegno di legge introduce la deroga per le strutture ricettive innovative di quanto disposto dall'art. 9 della l.r. 34/2018.

L'**articolo 4** del disegno di legge prevede all'art. 10 della l.r. 34/2018 l'introduzione di deroga, per le strutture ricettive innovative di quanto disposto dalle lettere c) e d) del comma 3 del medesimo articolo e l'introduzione al comma 4 della lettera e-bis) che prevede integrazioni specifiche alla relativa SCIA.

L'**articolo 5** del disegno di legge inserisce le parole "delle strutture di cui all'art. 8-ter" all'articolo 11 della l.r. 34/2018 al fine di applicare la norma in materia di subingresso e delle altre vicende modificative anche all'attività della ricettività innovativa.

L'**articolo 6** del disegno di legge modifica l'art. 13 della l.r. 34/2018 prevedendo che le strutture ricettive innovative siano classificate in unica categoria, rinviando a successivo provvedimento della competente articolazione amministrativa della Giunta regionale per la definizione degli ulteriori requisiti utili alla classificazione e necessari per l'avvio dell'attività. Si ritiene infatti che l'individuazione di tali contenuti, i quali confluiranno in appositi modelli regionali di istanza, rientri tra gli atti di gestione tecnico-amministrativa. Si precisa, infine, che le disposizioni di cui ai commi 2 – 5 dell'art. 13 si applicano anche alle strutture ricettive innovative relativamente alle competenze della Regione e della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il rilascio, il mantenimento, la verifica e i sopralluoghi finalizzati alla vigilanza sul possesso dei requisiti per la categoria.

L'**articolo 7** del disegno di legge inserisce la lettera d-bis) al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 34/2018, al fine di uniformare anche la disciplina tributaria.

L'**articolo 8** del disegno di legge che modifica, in ragione della disciplina fiscale introdotta dall'art. 1, comma 17 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il numero degli immobili che possono essere condotti in maniera non imprenditoriale con la formula dell'appartamento ammobiliato ad uso turistico. La modifica comporta l'adeguamento da numero tre a numero due immobili da destinarsi a tale formula ricettiva.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'**articolo 10** del disegno di legge dispone l'entrata in vigore della stessa il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente
Dott. R. [redacted] antino

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 328 DEL 16.06.2016

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: «Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione in materia di turismo.

Occorre, pertanto, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub <<A>>* alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"»

Svolte tali premesse di carattere generale, si rinvia alla relazione di cui all'allegato *<>* per quanto concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo in epigrafe.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge una lettera all'elenco già esistente delle strutture ricettive e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge l'art. 8-ter descrittivo delle strutture innovative e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto modifica la struttura dell'articolo in funzione della modifica introdotta dal precedente articolo e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto modifica la struttura dell'articolo in funzione della modifica

	introdotta dal precedente articolo 2 e inserisce le modalità di presentazione della SCIA per le strutture in questione e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto aggiunge al testo le strutture di cui al precedente art. 3 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto prevede l'unica categoria di classificazione delle strutture di cui al precedente art. 3 e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto introduce l'equiparazione delle strutture di cui al precedente art. 3 alle strutture alberghiere a due stelle ai fini della disciplina tributaria e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale in quanto riduce, ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il numero di appartamenti ammobiliati da poter destinare alla tipologia normata nell'articolo e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria
Articolo 10	€ 0,00 – l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 20	Anno 20	Anno 20	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

spesa annua a regime
oneri di gestione

Il Direttore Generale
Dott. ...
sentino

Aspetti procedurali ed organizzativi (modalità e tempi di attuazione delle procedure e

conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____ ☐
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Programma n. _____ ☐

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Programma n. _____ ☐

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- ☐ Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti ☐
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale ☐
- ☐ Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- ☐ Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- ☐ Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente ☐
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- ☐ Anno _____, Programma n. _____ ☐

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITÀ" ☒

Il Dirigente
Dott. Roberto

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente



avagato alla deliberazione
n. 328 del 16.06.2026



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 128259 del 16/02/2026

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, finanze e patrimonio

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

Dott. Roberto Cosentino
Dirigente Generale
Dipartimento Turismo, cultura
e identità territoriale

Dott.ssa Fortunata Raschellà
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta

e p.c.

dott. Giovanni Calabrese
Assessore in materia di sviluppo economico, lavoro
e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali
ed internazionali nelle materie allo stesso delegate

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere".". Riscontro nota prot. 123234 del 13/02/2026.

A riscontro della nota prot. 123234 del 13/02/2026, relativa alla proposta deliberativa "Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 "Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

FILIPPO
DE CELLO
REGIONE
CALABRIA



Legge regionale 7 agosto 2018, n. 34

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

(BURC n. 85 del 7 agosto 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 8 luglio 2024, n. 26)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e incentiva lo sviluppo del settore turistico regionale anche mediante la disciplina di un'offerta differenziata di strutture ricettive extralberghiere, in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria.
2. La presente legge regola le diverse tipologie di esercizi ricettivi extralberghieri, gli annessi servizi turistici e i criteri per la classificazione sulla base degli elementi strutturali e dei servizi offerti, favorendo anche un miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, e il suo restauro conservativo.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:
 - a) affittacamere, bed and breakfast, locande;
 - b) case e appartamenti;
 - c) case per ferie e case religiose;
 - d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;
 - e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici;
 - f) residenze d'epoca e dimore storiche;
 - g) *albergo nautico diffuso*.¹

Capo II

Tipologia delle strutture ricettive

Art. 3

(Affittacamere, bed and breakfast e locanda)

1. Sono esercizi di affittacamere ovvero guest rooms ovvero rooms le strutture che offrono ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati di civile abitazione, senza uso di cucina o angolo cottura.
2. Gli affittacamere assumono la denominazione di bed and breakfast quando è previsto il servizio di prima colazione in area comune.
3. Assume la denominazione di locanda l'attività di affittacamere esercitata, presso lo stesso complesso immobiliare e in modo complementare, dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione.

¹ Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

4. In deroga all'articolo 2, comma 1, l'attività di bed and breakfast, se esercitata in forma non imprenditoriale, assume la denominazione di bed and breakfast in family. In tal caso l'attività viene svolta da privati a integrazione del proprio reddito, in forma saltuaria e non continuativa, avvalendosi della organizzazione familiare, utilizzando parte della abitazione in cui la stessa dimora e in compresenza con gli ospiti.

Art. 4

(Case e appartamenti)

1. Sono case e appartamenti le strutture ricettive che forniscono alloggio, per diverse finalità (vacanza, business, turismo sanitario, ecc.) ed eventualmente servizi complementari presso unità immobiliari di civile abitazione, composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi immobiliari all'interno dello stesso territorio comunale, in conformità alla [legge regionale 27 novembre 2015, n. 20](#) (Modifica ed integrazione della [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).
2. Le case e gli appartamenti possono assumere la denominazione di apartments ovvero guest house.

Art. 5

(Case per ferie e case religiose)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione e altre attività complementari presso camere o unità abitative, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:
 - a) case per ferie, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive e ricreative, nonché per il soggiorno dei dipendenti di enti o aziende e dei loro familiari;
 - b) case religiose, quando forniscono alloggio per il conseguimento di finalità religiose. Esse possono assumere la denominazione di casa del pellegrino quando sorgono in prossimità di luoghi di culto o attrattori religiosi.
2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione o altre tipologie residenziali.

Art. 6

(Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi)

1. Le strutture ricettive che forniscono alloggio in camere e, eventualmente, servizi di somministrazione e altre attività complementari, in base alle finalità cui sono destinate, assumono le seguenti denominazioni:
 - a) ostelli per la gioventù, gli esercizi ricettivi, attrezzati per pernottamento e attività ludico-ricreative, destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori;
 - b) centri soggiorno studi, gli esercizi ricettivi dedicati all'ospitalità finalizzata alla educazione e formazione e dotati di adeguate aree e attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
2. Le strutture di cui al presente articolo possiedono i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali e hanno una destinazione d'uso turistico- ricettiva o altra categoria che consenta la residenzialità.

Art. 7

(Servizi di alloggio in aree naturalistiche)

1. I servizi di alloggio, dotati di camere con eventuale angolo cottura o gli appartamenti con servizio autonomo di cucina, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, possono assumere le seguenti tipologie e denominazioni:
 - a) residenze di campagna o country house, le strutture situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione o dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali e dotate eventualmente di servizi di ristorazione o di attrezzature sportive e ricreative;
 - b) rifugi escursionistici, le strutture ubicate in montagna in zone isolate idonee a offrire servizi di alloggio e ristoro con aree comuni ed eventualmente dotate di attrezzature sportive e ricreative. Il rifugio escursionistico può assumere la denominazione di baita se è realizzato con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno;
 - c) residenze di montagna, le strutture situate in montagna idonee ad offrire servizi di alloggio e dotate eventualmente di servizi di ristorazione, nonché di attrezzature sportive e ricreative. La residenza di montagna può assumere la denominazione di chalet se è realizzata con tecnologie che richiamano esteriormente la pietra o il legno.

Art. 8

(Residenze d'epoca)

1. Sono denominate residenze d'epoca o dimore storiche le strutture ricettive che forniscono alloggio ed eventualmente servizi di somministrazione ed altre attività complementari, in camere o unità abitative, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico.

Art. 8-bis²

(Albergo nautico diffuso)

1. *Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione e il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva.*
2. *Il gestore ha legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore registra le presenze a bordo e le comunica alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del [Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica.*
3. *Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. È effettuata la pulizia delle unità da diporto e il*

² Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

cambio di biancheria a ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva.

4. *L'attività è gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avvengono nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.*

Art. 9

(Denominazioni aggiuntive)

1. Le tipologie di strutture ricettive di cui al presente capo possono utilizzare le seguenti denominazioni aggiuntive:
 - a) lusso, charme o luxury, quando siano attribuiti i tre sorrisi di cui all'articolo 14, la camera e i bagni privati abbiano gli standard previsti per gli hotel a cinque stelle e gli arredi, i complementi, l'immobile o *dell'imbarcazione*³ e le sue finiture posseggano standard di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività;
 - b) posto tappa, qualora siano ubicate lungo un itinerario turistico.
 2. I titolari che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara tutti i "valori aggiunti" che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture edili e degli arredi, nonché deve contenere la descrizione:
 - a) dell'immobile, corredata da documentazione fotografica, con cenni storici, l'eventuale valenza storica della dimora, il pregio e lo stile architettonico, evidenziando l'aderenza al territorio, l'uso di materiali del posto, la presenza di portali, giardini e solarium;
 - b) dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;
 - c) delle tecnologie impiegate in ambito edilizio e abitativo e della sostenibilità ambientale dell'immobile;
 - d) del contesto geografico, sia esso borgo, città storica, città ad alta vocazione turistica, tappa di percorsi enogastronomici, in cui è ubicata la struttura ricettiva extralberghiera.
- 2-bis. *I titolari di strutture ricettive adibite ad albergo nautico diffuso che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara i "valori aggiunti" che concorrono all'assegnazione. La relazione evidenzia l'alta qualità e la raffinatezza delle finiture dell'imbarcazione e degli arredi e contiene la descrizione:*
- a) *dell'imbarcazione, corredata da documentazione fotografica, evidenziando l'uso di materiali di pregio;*
 - b) *dei relativi arredi, corredata da documentazione fotografica;*
 - c) *delle tecnologie impiegate per la sostenibilità ambientale dell'imbarcazione;*
 - d) *del contesto geografico, porto ad alta vocazione turistica in cui è ormeggiata l'imbarcazione.*⁴

³ Parole aggiunte dall'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

Capo III

Disciplina per l'esercizio delle attività

Art. 10*(Adempimenti amministrativi)*

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal [decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147](#) (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:
 - a) soggettivi previsti dal [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'articolo 67 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 13 agosto 2010, n. 136](#));
 - b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 e del [decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151](#) (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);
 - c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;
 - d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente legge.
4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica necessaria per la SCIA, che, tra l'altro, contiene:
 - a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;
 - b) il numero di unità abitative, delle camere *o cabine*⁵, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;
 - c) l'indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei casi previsti dalla legge;
 - d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 del [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS);
 - e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli ospiti *o le certificazioni di sicurezza per le unità da diporto*⁶;
 - f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;
 - g) l'atto di disponibilità dell'immobile *o dell'imbarcazione*⁷, in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva.
5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c).

⁵ Parole inserite dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

⁶ Parole inserite dall'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

⁷ Parole inserite dall'art. 4, comma 1, lettera c), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'azienda sanitaria provinciale competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, verifica la presenza dei requisiti per la classificazione di cui all'articolo 13.

6. La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.

Art. 11

(Subingresso e vicende modificative)

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità o disponibilità dell'immobile o dell'imbarcazione⁸ adibito a struttura ricettiva extralberghiera e in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge, presenta una nuova SCIA nelle forme e nei modi di cui all'articolo 10.

Art. 12

(Chiusura e sospensione delle attività)

1. Il comune, d'ufficio, o su segnalazione di altri soggetti pubblici cui sono demandate funzioni di vigilanza, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio, mediante revoca della SCIA con conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive extralberghiere di cui all'articolo 15, nei seguenti casi:
 - a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al TULPS;
 - b) perdita dei requisiti oggettivi denunciati nella SCIA;
 - c) attività difforme agli scopi o alle attività denunciate nella SCIA;
 - d) accertate carenze, disservizi e persistente inosservanza delle normative di tutela del turista.
2. In caso di accertamenti di irregolarità e violazioni di legge, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 15 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell'attività.
3. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati alla Regione per gli adempimenti di conseguenza.

Capo IV

Classificazione e statistica

Art. 13

(Requisiti per la classificazione)

1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge sono classificate in sorrisi da uno a tre. Sono idonee all'esercizio dell'attività le strutture che posseggono i requisiti per l'ottenimento della classificazione a un sorriso. Il numero crescente dei sorrisi è attribuito in maniera proporzionale alla qualità ricettiva.
2. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione dei sorrisi sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della [legge regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)), previa richiesta di

⁸ Parole inserite dall'art. 5, comma 1, l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del comune, che viene valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie extralberghiere, definiti negli allegati alla presente legge.

3. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa e sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.
4. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici, garantisce, con cadenza triennale, il controllo effettivo delle strutture ricettive extralberghiere regionale ed effettua, annualmente, controlli e sopralluoghi per almeno il 33 per cento del totale delle strutture ricettive extralberghiere. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.
5. La Regione, inoltre, effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.

Art. 14

(Finalità statistiche, comunicazioni di pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla presente legge, entro il giorno 15 di ogni mese, sono tenuti a comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'articolo 10 [della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.
2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate, secondo la normativa vigente.
3. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l'obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore.
4. In caso di nuova apertura o di riapertura a seguito di sospensione, il titolare adempie agli obblighi di cui al comma 3 e comunica, contestualmente, la SCIA al SUAP.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge che pubblicizzano o applicano prezzi inferiori al prezzo minimo o superiori al prezzo massimo dichiarati sono sanzionati secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
6. La Regione predispone la modulistica che, compilata dal gestore della struttura con i prezzi indicati su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo, è esposta in maniera ben visibile sul sito web della struttura ricettiva, nel luogo del ricevimento e in ogni camera o unità abitativa della struttura.

Art. 15

(Banca dati regionale)

1. La Regione istituisce e cura l'elenco delle strutture ricettive extralberghiere, territorialmente suddiviso in sezioni provinciali, che implementa e aggiorna mensilmente a seguito di comunicazioni dei dati da parte dei comuni.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riporta la denominazione, la tipologia, la classificazione in sorrisi, l'ubicazione, i contatti utili, i periodi di apertura e le tariffe praticate.

3. I SUAP comunali inviano alla Regione, per via telematica ed entro giorno 20 di ogni mese, le informazioni relative a nuove aperture, variazioni delle attività esistenti, cessazioni e revoche.

Capo V

Sanzioni, controllo e verifiche

Art. 16

(Sanzioni)

1. Il comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
 - a) da 105,00 euro a 420,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
 - b) da 210,00 euro a 840,00 euro, per applicazioni di prezzi difforni rispetto a quelli esposti;
 - c) da 155,00 euro a 775,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto dichiarati;
 - d) da 260,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa denuncia inizio attività.
2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attività.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.

Art. 17

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell'ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente. La Regione svolge i controlli atti alla verifica del mantenimento dei requisiti afferenti la classificazione, di cui all'articolo 13, comma 4, trasmettendone le risultanze al comune competente per gli adempimenti consequenziali.
2. Il SUAP comunale provvede ad attivare i controlli presso le autorità competenti, d'ufficio o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 4.
3. I comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e tributarie, finali e abrogazioni

Art. 18

(Disciplina tributaria)

1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai [decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della [legge 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'art. 4 della [legge 14 giugno 1990, n. 158](#)) e [23 gennaio 1992, n. 31](#) (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#)).
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:
 - a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le

case ed appartamenti e le residenze d'epoca e *gli alberghi nautici diffusi*⁹ classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

- b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti, le residenze d'epoca e *gli alberghi nautici diffusi*¹⁰ classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;
 - c) le case religiose alle case per ferie;
 - d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.
3. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.

Art. 19

(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)

- 1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e a condizione che l'attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
- 2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 ne danno comunicazione al comune in cui è ubicato l'immobile entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico-balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno una settimana prima dell'arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di pubblica sicurezza.

Art. 20

(Abrogazioni)

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast");
 - b) la [legge regionale 5 luglio 2017, n. 25](#) (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast"));
 - c) la [legge regionale 5 luglio 2017, n. 24](#) (Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)).
- 2. Rimangono abrogate la [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3](#) (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) e la [legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4](#) (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast).

⁹ Parole inserite dall'art. 6, comma 1, lettera a), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

¹⁰ Parole inserite dall'art. 6, comma 1, lettera b), l.r. 8 luglio 2024, n. 26.

Art. 21*(Copertura finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22*(Disposizioni transitorie)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i titolari delle strutture ricettive extralberghiere già operative chiedono alla Regione ovvero alla Città Metropolitana di Reggio Calabria se l'immobile ricade nel suo ambito di competenza territoriale, a mezzo SUAP comunale, il rilascio del provvedimento di nuova classificazione ai sensi della presente legge.
2. Per gli esercizi di affittacamere, la richiesta di nuova classificazione non implica, se non espressamente richiesto dal titolare, l'adeguamento alla forma imprenditoriale ma solo l'adeguamento agli standard di cui alle allegate schede di classificazione.

Art. 23*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE
N. 333 DEL 31 LUGLIO 2018

Sorriso - Contrassegno di classifica / distintivo regionale da esporre all'esterno della struttura e riprodurre in tutto il materiale promo – pubblicitario-

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “AFFITTACAMERE, BED AND BREAKFAST, LOCANDA”									
		Livello dei SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI							
	Descrizione dei servizi	 (1)		 (2)		 (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic		Medium		Superior			
1.01	Orario check-in/out								Check
1.01.1	Orario di arrivo e di partenza libero					X			
1.01.2	Orario di arrivo e di partenza da concordare con gli ospiti			X					
1.01.3	Orario di arrivo e di partenza a discrezione del titolare	X							
1.02	Servizio di prima colazione (per la tipologia cui è prevista)								
1.02.1	Orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti			X		X			
1.02.2	Orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X							
1.02.4	In sale/aree comuni	X		X		X			
1.02.5	Servita dal titolare e/o dal personale addetto			X		X			
1.02.6	A Buffet self-service	X		X		X			
1.02.7	Colazione continentale e internazionale					X			
1.02.8	Colazione Continentale	X		X					
1.02.9	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X		X		X			
1.03	informazioni turistiche								
1.03.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X		X		X			
1.03.2	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in lingua straniera			X		X			
1.03.3	Materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera					X			
1.04	Lingue estere correttamente parlate								
1.04.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X		X					
1.04.2	Come al punto 1.04.1 e un'altra lingua straniera (4)					X			
1.05	Cambio biancheria nelle camere (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)								
Lenzuola e federe									
1.05.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.05.2	2 volte alla settimana	X							
1.05.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X			
1.06	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)								
1.06.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.06.2	2 volte alla settimana	X							
1.06.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X			
1.07	Pulizia nelle camere								
1.07.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.07.2	3 volte alla settimana	X							
1.07.3	tutti i giorni			X		X			
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE								
2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle camere (valori arrotondati per approssimazione all'unità)(5)								

2.01.1	almeno il 100 %				X	
2.01.2	almeno il 60 %			X		
2.01.3	almeno il 40 %	X				
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.03.1	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X		X	X	
2.03.2	Aria condizionata nelle camere			X	X	
2.03.3	Aria condizionata in tutti gli ambienti				X	
2.04	Ascensore per gli ospiti (6)(5)					
2.04.1	per i locali oltre i primi due livelli				X	
2.05	Dotazioni delle camere					
2.05.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X				
2.05.2	arredamento di cui al punto 2.05.1 funzionale e di buona fattura.			X		
2.05.3	arredamento di cui al punto 2.05.1 funzionale e di particolare valore				X	
2.05.4	Frigo-bar			X	X	
2.05.5	Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane				X	
2.06	Biancheria da bagno e dotazioni aggiuntive delle camere					
2.06.1	telo da bagno Asciugamano e salvietta (per persona)	X		X	X	
2.06.2	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta, asciugamani, ecc.)				X	
2.07	Accessori nei bagni					
2.07.1	materiale d'uso per l'igiene della persona	X		X		
2.07.2	Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	
2.07.3	Specchio ingranditore				X	
2.07.4	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X		X	X	
2.07.5	asciugacapelli	X		X	X	
2.08	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	X		X	X	
2.09	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X	X	
2.10	Televisione					
2.10.1	televisore in locale comune	X		X	X	
2.10.2	televisore in tutte le camere			X	X	
2.10.3	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti				X	
2.11	Connessioni informatiche					
2.11.1	Connessione Wi-fi gratuita	X		X	X	
2.12	Disponibilità di utilizzo di elettrodomestici e accessori.					
2.12.1	lavatrice, ferro e asse da stiro, asciugacapelli, frigorifero, stendibiancheria, asciugatrice	Almeno 1		Almeno 2	Almeno 3	
2.13	Locali e spazi a servizio degli ospiti					
2.12.1	Locali per il relax			X	X	
3	“Bed and Breakfast In Family” Locali ad esclusivo uso della famiglia					
3.01.1	Camera/e da letto	X		X	X	
3.01.2	Locale da bagno completo	X		X	X	

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “CASE E APPARTAMENTI”						
		Livelli di classifica SORRISI				
	Descrizione dei servizi	 (1)	 (2)	 (3)		
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic	Medium	Superior		
1.01	Servizio di ricevimento					Check
1.01.1	Assicurato 6/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)			X		
1.01.2	Assicurato 4/24 ore con un addetto (7)		X			
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X		
1.02	Divise per il personale					
1.02.1	Divise per il personale con targhette		X	X		
1.03	informazioni turistiche					
1.03.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X				
1.03.2	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in una lingua straniera		X	X		
1.03.3	materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera			X		
1.04	Lingue estere correttamente parlate					
1.04.1	Dal gestore e/o addetto –almeno la lingua inglese	x				
1.04.2	Come al punto 1.04.1 e un'altra lingua straniera(4)		X	X		
1.05	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)					
	Lenzuola e federe					
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente	X	X	X		
1.05.2	1 volta alla settimana		X	X		
1.05.3	Infrasettimanale a richiesta del cliente			X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina					
1.05.4	Ad ogni cambio di cliente	X	X	X		
1.05.5	1 volta alla settimana		X	X		
1.05.6	Infrasettimanale a richiesta del cliente			X		
1.06	Pulizia negli appartamenti					
1.06.1	Ad ogni cambio di cliente	X	X	X		
1.06.2	1 volta alla settimana		X	X		
1.06.3	Infrasettimanale a richiesta del cliente			X		
1.07	Assistenza all'ospite per gli interventi urgenti di manutenzione	X	X	X		
1.08	Servizio prima colazione e ristorazione (se previsto il servizio)					
1.08.1	Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale destinato ad altri usi	X	X			
1.08.2	Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito			X		
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE					
2.01	Acqua calda e fredda in tutti gli appartamenti	X	X	X		

2.02	Locali bagno privati completi					
2.02.1	In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 4 posti letto				X	
2.02.2	In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X		
2.02.3	In tutti gli appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X				
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.03.1	Riscaldamento obbligatorio in caso di apertura nel periodo invernale	X		X	X	
2.03.2	Aria condizionata nelle camere			X		
2.03.2	Aria condizionata in tutti gli ambienti				X	
2.04	Ascensore per i clienti (6)(5)					
2.04.1	Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il piano terreno)				X	
2.04.2	Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il piano terreno)			X		
2.04.3	Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il piano terreno)	X				
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura					
2.06	Dotazione degli appartamenti					
2.06.1	Arredamento base delle camere costituito da :letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino	X				
2.06.2	Tavolo, sedie o panche	X				
2.06.3	Poltrone o divano per la zona soggiorno	X				
2.06.4	Arredi di cui al punto 2.06.1-2-3- funzionale e di buona fattura.			X		
2.06.5	Arredi di cui al punto 2.06. 1-2-3- funzionale e di pregio				X	
2.06.6	poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili				X	
2.06.7	TV color in tutti gli appartamenti	X		X	X	
2.06.8	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti				X	
2.07	Dotazioni per la cucina					
2.07.1	lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili	X		X	X	
2.07.2	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina	X		X	X	
2.07.3	Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice	Almeno 2		Almeno 3	Almeno 4	
2.07.4	Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti (in numero adeguato agli ospiti)	X		X	X	
2.07.5	Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria	X		X	X	
2.07.6	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto	X		X	X	
2.08	Accessori nei bagni					
2.08.1	Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, porta rotolo	X		X	X	
2.08.2	materiale d'uso per l'igiene della persona	x		x		
2.08.3	Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	
2.08.4	Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)	X		X	X	
2.08.5	Ulteriore Asciugamano, salvietta (per persona) a richiesta				X	
2.08.6	Asciugacapelli	X		X	X	

2.09	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura;	X		X		X	
2.10	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X	
2.11	Locali / Aree Comuni						
2.11.1	Locale ricevimento			x		X	
2.11.2	Locale o Area ristorante(Se previsto il servizio)	X		X		X	
2.12	Connessioni informatiche						
2.12.1	Connessione Wi-fi gratuita	X		X		X	

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI										
“CASE PER FERIE, CASE RELIGIOSE										
		Livelli di classifica SORRISI								
	Descrizione dei servizi	 (1)		 (2)		 (3)				
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic		Medium		Superior				
1.01	Servizio di ricevimento								Check	
1.01.1	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)			X		X				
1.01.2	Assicurato 6/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)	X								
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X		X		X				
1.01.4	Servizio custodia valori in cassaforte	X		X		X				
1.02	Divise per il personale									
1.02.1	Divise per il personale con targhette			X		X				
1.03	Comunicazione									
	Lingue estere correttamente parlate									
1.03.1	Dal gestore e/o addetto –almeno la lingua inglese	X								
1.03.2	Come al punto 1.03.1 e un'altra lingua straniera(4)			X		X				
	informazioni turistiche									
1.03.3	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X		X		X				
1.03.4	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in lingua straniera			X		X				
1.03.5	materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera					X				
1.04	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)									
	Lenzuola e federe									
1.04.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X				
1.04.2	2 volte alla settimana	X								
1.04.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X				
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina									
1.04.4	Ad ogni cambio cliente	X		X		X				
1.04.5	2 volte alla settimana	X								
1.04.6	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X				
1.05	Pulizia									
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X		X		X				
1.06	Servizio Colazione e ristorazione									
1.06.1	disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo	X		X		X				
1.06.2	in locale apposito(rapportato al numero degli alloggiati)	X		X		X				
1.06.3	Servita a cura di personale addetto			X		X				
1.06.4	A Buffet self - service	X		X		X				
1.06.5	Colazione continentale e internazionale					X				
1.06.6	Colazione Continentale	X		X						
1.06.7	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X		X		X				
2.01	Acqua calda e fredda in tutte le camere e appartamenti	X		X		X				
2.02	Locali bagno completi									
2.02.1	in numero non inferiore ad uno ogni 6 posti letto			X		X				
2.02.2	in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X								

2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.03.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X				
2.03.2	Aria condizionata nelle camere/camerate		X		X	
2.03.3	Aria condizionata in tutto l'esercizio e/o appartamento				X	
2.04	Ascensore per i clienti (6)(5)					
2.04.1	Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il piano terreno)				X	
2.04.2	Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il piano terreno)		X			
2.04.3	Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il piano terreno)	X				
2.05	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura				X	
2.06	Dotazione e accessori delle camere /camerate					
2.06.1	Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino	X				
2.06.2	Gli arredi di cui al punto 2.06.1 funzionali e di buona fattura		X			
2.06.3	Gli arredi di cui al punto 2.06.1 funzionali e di particolare valore				X	
2.06.4	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta,asciugamani, ecc.)				X	
2.06.5	Chiamata del personale a mezzo citofono	X	X			
2.06.6	Chiamata del personale a mezzo telefono				X	
2.07	Dotazioni degli appartamenti					
	Camere					
2.07.1	Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino	X	X		X	
2.07.2	Gli arredi di cui al punto 2.07.1 funzionali e di buona fattura		X			
2.07.3	Gli arredi di cui al punto 2.07.1 funzionali e di particolare valore				X	
2.07.4	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta,asciugamani, ecc.)				X	
2.07.5	Chiamata del personale a mezzo citofono	X				
2.07.6	Chiamata del personale a mezzo telefono		X		X	
	Cucina e soggiorno					
2.07.4	Poltrone o divano per la zona soggiorno	X	X		X	
2.07.5	Angolo cottura o Cucina con: Lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X		X	
2.07.6	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X		X	
2.07.7	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X				
2.07.8	Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice	Almeno 1	Almeno2		Almeno 3	
2.07.9	Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti	X	X		X	
2.07.10	Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria	X	X		X	
2.07.11	Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto	X	X		X	
2.08	Accessori nei bagni privati e comuni					
2.08.1	Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, portarotolo	X	X		X	
2.08.2	materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X			
2.08.3	Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	
2.08.4	Asciugacapelli	X	X		X	

2.08.5	Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)	X		X		X	
2.09	Locali comuni o Aree Comuni						
2.09.1	locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;	X		X		X	
2.09.2	Sala o area utilizzabili dagli alloggiati per le finalità cui la struttura è destinata	X		X		X	
2.09.3	Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti	X		X		X	
2.10	Televisione						
2.10.1	Televisore ad uso comune	X		X		X	
2.10.2	Televisore nelle camere			X		X	
2.10.3	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere e appartamenti					X	
2.11	Connessioni informatiche						
2.11.1	Connessione Wi-fi gratuita	X		X		X	
2.12	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura;	X		X		X	
2.13	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X	

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “OSTELLI PER LA GIOVENTU’, CENTRI SOGGIORNO STUDI”						
		Livelli di classifica SORRISI				
	Descrizione dei servizi	 (1)	 (2)	 (3)		
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic	Medium	Superior		
1.01	Servizio di ricevimento e portineria					Check
1.01.1	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)			X		
1.01.2	Assicurato 6/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)	X	X			
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X		
1.02	Servizio custodia valori					
1.02.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore	X	X	X		
1.02.2	Servizio di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura in misura equivalente al 50 % dei posti letto nel caso di servizio di pernottamento in camerata.	X	X	X		
1.03	Comunicazione					
	Lingue estere correttamente parlate					
1.03.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X				
1.03.2	Come al punto 1.03.1 e un'altra lingua straniera(4)		X	X		
	informazioni turistiche					
1.03.2	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X	X	X		
1.03.3	Informazioni di cui al punto 1.03.1 fornite almeno in lingua straniera		X	X		
1.03.4	materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera			X		
1.04	Cambio biancheria nelle camere/camerate (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)					
	Lenzuola e federe					
1.04.1	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta alla settimana	X	X			
1.04.2	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana			X		
	Asciugamani e asciugatoi da bagno					
1.04.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X	X			
1.04.4	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte alla settimana			X		
1.05	Pulizia					
1.05.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X	X	X		
1.06	Servizio Colazione e ristorazione					
1.06.1	in locale apposito(rapportato al numero degli alloggiati)	X	X	X		
1.06.2	Servita a cura di personale addetto		X	X		
1.06.3	A Buffet self- service	X	X	X		
1.06.4	disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo	X	X	X		
1.06.5	Colazione continentale e internazionale			X		
1.06.6	Colazione Continentale	X	X			
1.06.7	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X	X	X		
2	Dotazioni impianti e attrezzature					
2.01	Dotazioni igieniche					
2.01.1	dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 4 posti letto			X		

	<i>o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private</i>					
2.01.2	<i>dotazioni igienico sanitarie comuni a servizio delle camere non dotate di bagno privato nella misura di un lavabo ogni 6 posti letto o frazione, nonché un wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione non serviti da dotazioni private</i>	X		X		
2.01.3	<i>Acqua corrente calda e fredda in tutti i locali igienici comuni e nei bagni privati delle camere</i>	X		X	X	
2.02	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.02.1	<i>Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale</i>	X		X	X	
2.02.2	<i>Aria condizionata nelle camere/camerate</i>			X	X	
2.02.3	<i>Aria condizionata in tutto l'esercizio</i>				X	
2.03	Ascensore per i clienti (5)(6)					
2.03.1	<i>Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il pianoterreno)</i>				X	
2.04	Lavatrice ad uso comune e spazio per asciugatura				X	
2.05	Dotazione delle camere /camerate					
2.05.1	<i>Arredamento di base costituito da: letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, e scomparto armadio per persona (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) possibilità di inserire posti letto anche sovrapposti del tipo a castello</i>	X		X	X	
2.05.2	<i>Gli arredi di cui al punto 2.05.1 funzionali e di buona fattura</i>			X	X	
2.05.3	<i>Chiamata del personale a mezzo citofono</i>	X		X		
2.05.4	<i>Chiamata del personale a mezzo telefono</i>				X	
2.06	Accessori nei bagni privati e comuni					
2.06.1	<i>Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)</i>	X		X	X	
2.06.2	<i>Ulteriore Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona) a richiesta</i>			X	X	
2.06.3	<i>materiale d'uso per l'igiene della persona</i>	X		X	X	
2.06.4	<i>Cestino rifiuti, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, scopino, portarotolo</i>	X		X	X	
2.06.5	<i>Asciugacapelli</i>	X		X	X	
2.07	Locali comuni o Aree Comuni (Rapportati al numero globale dei posti letto)					
2.07.1	<i>Sala /area da pranzo</i>	X		X	X	
2.07.2	<i>Locale comuni de soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dotato di libri o giornali multilingue e giochi da tavolo</i>			X	X	
2.07.3	<i>Sala o area utilizzabile dagli alloggiati per le finalità cui la struttura è destinata</i>	X		X	X	
2.07.4	<i>Sala o area soggiorno per gruppi autogestiti(se previsti)</i>			X	X	
2.08	Televisione					
2.08.1	<i>Televisore ad uso comune</i>	X		X	X	
2.08.2	<i>Televisore nelle camere/camerate</i>				X	
2.09	Connessioni informatiche					
2.09.1	<i>Connessione Wi-fi gratuita</i>	X		X	X	
2.10	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura;	X		X	X	
2.11	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X	X	

TABELLA DEI REQUISITI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI

“RESIDENZA DI CAMPAGNA”

		Livelli di classifica SORRISI					
							
		(1)	(2)	(3)			
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	Basic	Medium	Superior			
1.01.1	Servizio di ricevimento Assicurato 6/24 dal gestore		X	X			
1.01.2	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X			
1.01.3	Servizio di prima colazione e di ristorazione o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto	X	X	X			
1.01.4	Servizio di prima colazione e di ristorazione, a cura del gestore e/o personale addetto		X	X			
1.01.5	A Buffet self-service	X	X	X			
1.02	Comunicazione						
	<i>Lingue estere correttamente parlate</i>						
1.02.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X					
1.02.2	Come al punto 1.04.2 e un'altra lingua straniera(4)		X	X			
	<i>informazioni turistiche</i>						
1.02.3	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X	X	X			
1.02.4	Informazioni di cui al punto 1.02.3 fornite almeno in lingua straniera		X	X			
1.02.4	materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera			x			
2.01	Dotazioni e accessori delle Camere (attrezzate per il pernottamento con eventuale)						
2.01.1	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto e coperte pari al numero delle persone ospitabili, comodino o piano d'appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, armadio (i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti) specchio, lampada da comodino, cestino rifiuti	X					
2.01.2	arredamento di cui al punto 2.01.1 funzionale e di buona fattura.		X				
2.01.3	arredamento di cui al punto 2.01.1 funzionale e di particolare valore			X			
2.01.4	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta, asciugamani, ecc.)			X			
	Eventuale angolo cottura e / o appartamenti con servizio autonomo di cucina						
2.01.4	Poltrone o divano per la zona soggiorno, angolo cottura o cucina con: Lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X	X	X			
2.01.5	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina		X	X			
2.01.6	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina a richiesta	X					
2.01.7	arredamento di cui al punto 2.01.4 funzionale e di buona fattura.		X				
2.01.8	arredamento di cui al punto 2.01.4 funzionale e di particolare valore			X			
2.02	Dotazioni igieniche						
2.02.1	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni 6 posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private	X					
2.02.2	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni 4 posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private		X	X			
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria						

2.03.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio obbligatorio in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X		X		X	
2.03.2	Aria condizionata nelle camere/appartamenti			X		X	
2.03.3	Aria condizionata in tutto l'esercizio					X	
2.04	Accessori nei bagni privati e comuni						
2.04.1	Asciugamano, salvietta e telo da bagno (per persona)	X		X		X	
2.04.2	Cestino rifiuti, sacchetti igienici, riseva di carta, sgabello	X		X		X	
2.04.3	materiale d'uso per l'igiene della persona	X		X			
2.04.4	Set cortesia: materiale d'uso per l'igiene della persona e oggettistica					X	
2.04.5	Asciugacapelli	X		X		X	
2.05	Cambio biancheria (salvo diversa richiesta del cliente per la salvaguardia ambientale)						
	Lenzuola e federe						
2.05.1	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X		X			
2.05.2	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte alla settimana					X	
	Asciugamani e asciugatoi da bagno						
2.05.3	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte alla settimana	X		X			
2.05.4	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte alla settimana					X	
2.06	Pulizia						
2.06.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X		X		X	
2.07	Connessioni informatiche						
2.07.1	Connessione Wi-fi gratuita	X		X		X	
2.08	Acqua potabile come da d. lgs. 31/01 e s.m.i.	X		X		X	
2.09	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	X		X		X	
2.10	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X	
3	Alloggio riservato per il gestore	X		X		X	

TABELLA DEI REQUISITI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
RESIDENZA DI MONTAGNA, RIFUGIO ESCURSIONISTICO

		Livelli di classifica SORRISI					
	Descrizione dei requisiti	 (1)		  (2)		   (3)	
1	PRESTAZIONI DI SERVIZI E DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE	Basic		Medium		Superior	
1.01	Servizio di ricevimento e portineria						Check
1.01.1	Assicurato 8/24 ore con un addetto (7)			X		X	
1.01.2	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X		X		X	
1.02	Lingue estere correttamente parlate dal gestore e/o dal personale addetto						
1.02.1	Almeno la lingua inglese	X					
1.02.2	Almeno la lingua inglese e un'altra lingua straniera(4)			X		X	
1.03	Servizio di ristorazione						
1.03.1	locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	X		X		X	
1.03.2	Servizio di cucina in locale apposito, a cura del gestore, o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto	X		X		X	
1.04	Riscaldamento obbligatorio in tutto l'esercizio	X		X		X	
1.05	locale attrezzato per il pernottamento						
1.05.1	un arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto,comodino o altro appoggio, sedia o sgabello, armadio e cestino rifiuti	X		X		X	
	Dotazioni igieniche						
1.05.2	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni dieci posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private	X					
1.05.3	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni sei posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private			X			
1.05.4	un locale bagno – composto da w.c., lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, per ogni quattro posti letto effettivi, o frazione non serviti da dotazione private					X	
1.06	impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio-telefono o di altro apparecchio similare	X		X		X	
1.07	lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all'alba	X		X		X	
1.08	adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario	X		X		X	
1.09	attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X	
1.10	alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito	X		X		X	
1.11	locale di fortuna con porta liberamente apribile dall'esterno	X		X		X	
1.12	acqua potabile come da d. lgs. 31/01 e s.m.i.	X		X		X	

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “RESIDENZA D'EPOCA”										
		Livelli di classifica SORRISI								
	Descrizione dei servizi	 (1)		 (2)		 (3)				
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic		Medium		Superior				
1.01	Servizio di ricevimento								Check	
1.01.1	Assicurato 12/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)					X				
1.01.2	Assicurato 6/24 ore con un addetto(7)			X						
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X		X		X				
1.02	Divise per il personale									
1.02.1	Divise con targhette identificative per il personale			X		X				
1.03	Servizio custodia valori									
1.03.1	in cassette di sicurezza o custodia valori da parte del gestore	X		X						
1.03.2	In cassette di sicurezza nel 50% delle camere/appartamenti			X						
1.03.3	In cassette di sicurezza nel 100 % delle camere/appartamenti					X				
1.04	Comunicazione									
	Lingue estere correttamente parlate									
1.04.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X								
1.04.2	Come al punto 1.04.2 e un'altra lingua straniera(4)			X		X				
	informazioni turistiche									
1.04.3	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X		X		X				
1.04.4	Informazioni di cui al punto 1.02.3 fornite almeno in lingua straniera			X		X				
1.04.5	materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera			X		X				
1.05	Servizio di prima colazione e ristorazione (se previsto)									
1.05.1	In sale apposite			X		X				
1.05.2	In sale/aree comuni	X								
1.05.3	Servita a cura dal gestore e/o dal personale addetto			X		X				
1.05.4	A Buffet self-service	X		X		X				
1.05.5	Colazione continentale e internazionale					X				
1.05.6	Colazione Continentale	X		X						
1.05.7	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X		X		X				
1.05.8	Servizio di ristorazione in locale comune	X		X						
1.05.9	Servizio di ristorazione in locale apposito					X				
1.06	Cambio biancheria nelle camere/appartamenti (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)									
	Lenzuola e federe									
1.06.1	Ad ogni cambio di cliente	X		X		X				
1.06.2	1 volta alla settimana	X								
1.06.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X				
	Asciugamani e asciugatoi da bagno e biancheria da cucina									
1.06.4	Ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volta alla settimana	X								
1.06.5	Come il punto 1.05.3 e a richiesta del cliente			X		X				
1.07	Pulizia									
1.07.1	Ad ogni cambio di cliente e tutti i giorni	X		X		X				

1.09	Assistenza all'ospite per gli interventi urgenti di manutenzione	X		X		X	
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE						
2.01	Acqua calda e fredda in tutte le camere e appartamenti	X		X		X	
2.02	Locali bagno completi						
2.02.1	In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 2 posti letto					X	
2.02.2	In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 4 posti letto			X			
2.02.3	In tutte le camere e appartamenti in numero non inferiore ad uno ogni 8 posti letto	X					
2.03	Riscaldamento e condizionamento dell'aria						
2.03.1	Riscaldamento in tutto l'esercizio in caso di apertura nel periodo invernale	X		X		X	
2.03.2	Aria condizionata nelle camere			X		X	
2.03.3	Aria condizionata in tutto l'esercizio/appartamenti					X	
2.04	Ascensore per i clienti (5) (6)						
2.04.1	Con locali ad uso dei clienti oltre il primo piano (escluso il piano terreno)					X	
2.04.2	Con locali ad uso dei clienti oltre il secondo piano (escluso il piano terreno)			X			
2.04.3	Con locali ad uso dei clienti oltre il terzo piano (escluso il piano terreno)	X					
2.05	Servizio di lavanderia e stireria						
2.05.1	reso entro le 24 ore			X		X	
2.05.2	reso nella giornata					X	
2.06	Dotazioni						
	Camere						
2.06.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X		X		X	
2.06.2	poltrona					X	
2.06.3	Frigo – bar			X		X	
2.06.4	Gli arredi di base di cui al punto 2.06.1 -2di buona fattura			X		X	
2.06.5	Gli arredi di base di cui al punto 2.06.1 -2 d'epoca o di particolare livello artistico					X	
2.06.6	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta,asciugamani, ecc.)			X		X	
2.06.7	Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane					X	
2.07	Per gli appartamenti						
2.07.1	Tavolo, sedie o panche in numero adeguato agli ospiti	X		X		X	
2.07.2	Poltrone o divano per la zona soggiorno	X		X		X	
2.07.3	Angolo cottura o cucina con lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti, frigorifero	X		X		X	
2.07.4	Lavastoviglie, forno elettrico o a microonde, asse e ferro da stiro, lavatrice	Almeno 1		Almeno 2		Almeno 3	
2.07.5	Attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione dei pasti	X		X		X	
2.07.6	Tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina	X		X		X	
2.07.7	Dotazione per la pulizia – scopa, paletta, spazzolone, straccio, secchio e stendibiancheria	X		X		X	
2.08	Accessori nei bagni privati e comuni						
2.08.1	Asciugamano, salvietta, telo di spugna a persona,	X		X		X	
2.08.2	materiale d'uso per l'igiene della persona	X		X		X	

2.08.3	Cestino rifiuti, sacchetti igienici, scopino, portarotolo riserva di carta	X		X		X	
2.08.4	Asciugacapelli	X		X		X	
2.08.5	Set cortesia (Spugnetta per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba)			X		X	
2.09	Televisione						
2.09.1	Televisore in tutte le camere / appartamenti	X		X		X	
2.09.2	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutte le camere / appartamenti					X	
2.10	Connessioni informatiche						
2.10.1	Postazione completa di computer e stampante e collegamento internet			X		X	
2.10.2	Connessione Wi-fi gratuita	X		X		X	
2.11	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nella struttura	X		X		X	
2.12	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X		X	

TABELLA

Sorriso - Contrassegno di classifica / distintivo regionale da esporre all'esterno della struttura e riprodurre in tutto il materiale promo – pubblicitario-

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “ALBERGO NAUTICO DIFFUSO”									
		Livello dei SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI							
	Descrizione dei servizi	 (1)		 (2)		 (3)			
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic		Medium		Superior			
1.01	Servizio di ricevimento							Check	
1.01.1	Assicurato 6/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)					X			
1.01.2	Assicurato 4/24 ore con un addetto (7)	X		X					
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X		X		X			
1.02	Orario check-in/out							Check	
1.02.1	Orario di arrivo e di partenza libero					X			
1.02.2	Orario di arrivo e di partenza da concordare con gli ospiti			X					
1.02.3	Orario di arrivo e di partenza a discrezione del titolare	X							
1.03	Servizio di prima colazione (per la tipologia cui è prevista)								
1.03.1	Orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti			X		X			
1.03.2	Orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X							
1.03.4	In sale/aree comuni	X		X		X			
1.03.5	Servita dal titolare e/o dal personale addetto			X		X			
1.03.6	A Buffet self-service	X		X		X			
1.03.7	Colazione continentale e internazionale					X			
1.03.8	Colazione Continentale	X		X					
1.03.9	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X		X		X			
1.04	informazioni turistiche								
1.04.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X		X		X			
1.04.2	Informazioni di cui al punto 1.04.1 fornite almeno in lingua straniera			X		X			
1.04.3	Materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera					X			
1.05	Lingue estere correttamente parlate								
1.05.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X		X					
1.05.2	Come al punto 1.05.1 e un'altra lingua straniera (4)					X			
1.06	Cambio biancheria nelle cabine (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)								
Lenzuola e federe									
1.06.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.06.2	2 volte alla settimana	X							
1.06.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X			
1.07	Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)								
1.07.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.07.2	2 volte alla settimana	X							
1.07.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente			X		X			
1.08	Pulizia nelle cabine								
1.08.1	Ad ogni cambio cliente	X		X		X			
1.08.2	3 volte alla settimana	X							

1.08.3	tutti i giorni			X	X	
2	DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE					

2.01	Numero dei locali bagno privati (completi e dotati di acqua calda e fredda), espresso in percentuale delle cabine (valori arrotondati per approssimazione all'unità)(5)					
-------------	--	--	--	--	--	--

2.01.1	almeno il 100 %				X	
2.01.2	almeno il 60 %			X		
2.01.3	almeno il 40 %	X				
2.02	Riscaldamento e condizionamento dell'aria.					
2.02.1	Aria condizionata nelle cabine	X		X	X	
2.02.2	Aria condizionata in tutti gli ambienti	X			X	
2.03	Dotazioni delle cabine					
2.03.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X				
2.03.2	arredamento di cui al punto 2.03.1 funzionale e di buona fattura.			X		
2.03.3	arredamento di cui al punto 2.03.1 funzionale e di particolare valore				X	
2.03.4	Frigo-bar	X		X	X	
2.03.5	Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per tè e tisane				X	
2.04	Biancheria da bagno e dotazioni aggiuntive delle cabine					
2.04.1	telo da bagno Asciugamano e salvietta (per persona)	X		X	X	
2.04.2	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta, asciugamani, ecc.)				X	
2.05	Accessori nei bagni					
2.05.1	materiale d'uso per l'igiene della persona	X		X		
2.05.2	Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona				X	
2.05.3	Specchio ingranditore				X	
2.05.4	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X		X	X	
2.05.5	Asciugacapelli	X		X	X	
2.06	Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nell' imbarcazione	X		X	X	
2.07	Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente	X		X	X	
2.08	Televisione					
2.08.1	televisore in locale comune	X		X	X	
2.08.2	televisore in tutte le cabine			X	X	
2.08.3	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti				X	
2.09	Connessioni informatiche					
2.09.1	Connessione Wi-fi gratuita	X		X	X	
2.10	Locali e spazi a servizio degli ospiti					
2.10.1	Locali per il relax			X	X	

3	Allestimento delle imbarcazioni					
3.01	Allestimenti connessi al soggiorno					
3.01.1	Hi-Fi + altoparlanti in pozzetto			X	X	
3.01.2	Doccia con acqua dolce pressurizzata sullo specchio di poppa	X		X	X	
3.01.3	Tavolo fisso in pozzetto			X	X	
3.01.4	Rilevatore fumo	X		X	X	
3.01.5	Rilevatore fughe di gas	X		X	X	

3.01.6	Tender	X		X		X	
3.01.7	Bimini / Copertura pozzetto	X		X		X	
3.01.8	Cuscineria pozzetto	X		X		X	
3.01.9	Cuscineria ponte e fly			X		X	

Note

1. obbligatorio per il livello 1
2. obbligatorio per il livello 2
3. obbligatorio per il livello 3
4. È richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza della lingua può essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà conoscere le lingue richieste.
5. Quanto previsto dalla presente legge, si applica alle strutture già esistenti interessate da variazioni e interventi di ristrutturazione o ampliamento.
6. Sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici ovvero impedimenti di natura urbanistico edilizia o condominiale. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata.
7. Per addetto si intende la persona preposta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio.

DOTAZIONI E SERVIZI COMPLEMENTARI

Le strutture classificate a 3  devono totalizzare un punteggio pari ad almeno 10 punti

		Punti	Check
Ubicazione – Aspetto esterno – Servizi di accoglienza			
	<i>ambiente ben mantenuto, buona e rassicurante illuminazione esterna, adeguata cura della facciata esterna dell'ingresso e mantenimento in buone condizioni delle aree verdi, ove esistente,</i>	3	
	<i>informazioni utili al raggiungimento della struttura e servizi offerti sul territorio</i>	2	
	<i>omaggio di benvenuto (fiori, dolci, etc.);</i>	3	
	<i>sito web, con prezzi chiari e trasparenti, foto degli appartamenti/camere e della struttura</i>	3	
	<i>Utilizzo di sistemi booking on line</i>	1	
Gestione eco-compatibile			
	<i>Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili</i>	2	
	<i>limitazione al consumo delle risorse naturali (consumi energetici ed idrici)</i>	2	
	<i>promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili</i>	2	
Servizio di prima colazione (per la tipologia cui è prevista e se previsto il servizio)			
	<i>Locale ben illuminato e climatizzato</i>	3	
	<i>colazione continentale e/o intercontinentale, servita o a buffet, con prodotti freschi e di stagione e vasta scelta di cibi e bevande, preparati prevalentemente con i prodotti di origine locale; la cui provenienza è certificata, garantita e verificabile.</i>	3	
	<i>reso anche in spazi esterni (giardini, terrazze, ecc.)</i>	2	
Camere / Appartamenti			
	<i>30% delle camere/ appartamenti dotati di balconi e terrazze</i>	1	
	<i>50% delle camere/ appartamenti insonorizzati (certificazione tecnica)</i>	1	
	<i>50% delle camere/ appartamenti per non fumatori</i>	1	
	<i>100% delle camere dotate di balconi e terrazzi</i>	1	
	<i>biancheria e copriletto coordinati e di buona qualità</i>	3	
	<i>buon livello di silenziosità</i>	2	
	<i>sistema di oscuramento efficaci</i>	3	
	<i>porte di accesso sicure e insonorizzate</i>	1	
	<i>telefono nelle camere/appartamenti abilitato alla chiamata esterna;</i>	1	
Locali da bagno			
	<i>doccia o vasca protette in modo da evitare la fuoriuscita di acqua;</i>	2	
	<i>illuminazione adeguata con punti luce opportunamente posizionati;</i>	3	
	<i>set cortesia e oggettistica composti prevalentemente da prodotti naturali, non inquinanti o biologici (shampoo, bagnoschiuma, saponette)</i>	3	
	<i>Vasca o doccia idromassaggio</i>	2	

	<i>Specchio ingranditore</i>	2	
	<i>Accappatoio</i>	2	
Servizio di ristorazione (se previsto il servizio)			
	<i>cucina tipica legata al territorio sia per i prodotti utilizzati che per i "piatti".</i>	3	
	<i>carta dei vini, con almeno 1 etichetta per ogni d.o.c. riconosciuta sul territorio regionale</i>	3	
	<i>Menù e carta dei vini in lingua</i>	3	
	<i>Posateria e vasellame di buona qualità</i>	3	
	<i>orario di apertura flessibile con almeno un numero di coperti adeguato al numero totale dei posti letto</i>	2	
Altre dotazioni complementari			
	<i>Affaccio diretto sul mare</i>	1	
	<i>bar posto in area comune;</i>	1	
	<i>Giardino/aree verdi in misura pari a 3,5 metri quadrati ad appartamenti e comunque non inferiore a 75 metri quadrati</i>	1	
	<i>Impianto sportivo (tennis, calcetto, pallavolo, beach volley, pallacanestro, minigolf,)</i>	2	
	<i>Impianto polivalente</i>	1	
	<i>Piscina (coperta – scoperta)</i>	2	
	<i>Punto espositivo e promozionale di prodotti artigianali, agricoli, floreali e enogastronomici</i>	3	
	<i>Terrazza panoramica</i>	1	
	<i>sala con attrezzi da palestra di almeno 10 mq</i>	2	
	<i>Sala/area gioco per bambini di almeno 15 metri quadrati</i>	2	
	<i>Sauna</i>	2	
	<i>Spiaggia privata</i>	3	
Parcheggio			
	<i>facilmente accessibile ed eventualmente custodito</i>	3	
	<i>adeguato al 100% delle camere e commisurato alla tipologia della clientela</i>	3	
	<i>adeguato al 50% delle camere/ appartamenti</i>	2	
	<i>adeguato al 20% delle camere/ appartamenti</i>	1	
	<i>illuminato, asfaltato e con posti delimitati</i>	2	
	<i>Ombreggiato</i>	2	